



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 28 aprile 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Temù

rendiconto dell'esercizio finanziario 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuta la legittimità delle Adunanze da remoto (con collegamento dei Magistrati del Collegio dalla propria abitazione) ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo sugli enti locali di competenza della Sezione, avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l'Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

Visto il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020”*;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017, redatto dall'Organo di revisione del Comune di Temù (BS), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 4878 del 10 marzo 2020;

Vista la risposta del comune di Temù, prot. Cdc n. 6646 del 6 aprile 2020;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005;

Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Teams" e che ciascun Magistrato si è collegato con la dotazione informatica dalla propria abitazione; Udito il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame del questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio 2017, è stata svolta un'attività istruttoria, volta ad acquisire informazioni sulle seguenti criticità:

- 1) mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 *"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, com. 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012"* del DM Interno 18.02.2013, rilevato nell'esercizio 2017;
- 2) squilibrio di parte corrente, nel 2017 pari ad euro - 256.254,59 e, nel 2018, pari ad euro -19.295,85;
- 3) FCDE di consuntivo 2017, pari ad euro 10.744,13, per cui risulta che alcune entrate del titolo III non sono state oggetto di svalutazione (dal sito finanza locale, emerge che per le entrate da Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, a fronte di residui attivi complessivi pari ad euro 60.372,89, non è effettuato alcun accantonamento a titolo di FCDE); FCDE di consuntivo 2018, pari ad euro 8.382,65, tenuto conto dell'esiguità della parte disponibile (lett. E) al 31/12/2018, pari ad euro 1.677,69 euro;
- 4) richiesta di chiarimenti in merito alla nota informativa allegata al rendiconto, la quale non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo (punto 13.2 - pag. 19 del questionario).

Con successiva nota prot. Cdc nn. 6646 del 6 aprile 2020 (unitamente a n. 8 allegati), l'Ente ha fornito gli elementi istruttori richiesti, come di seguito meglio evidenziato.

Ciò posto, il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha

chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Temù (BS) all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, si ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"*, gli Enti locali

interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che,

nel comma premesso al comma 1 all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e ad adottare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

2.A. Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE).

Nel corso dell'istruttoria svolta, è stato effettuato un approfondimento in merito al calcolo del FCDE, a consuntivo, sia per il 2017 sia per il 2018. In un'ottica di attualizzazione del controllo, difatti, è stato verificato che il valore del FCDE risulta esiguo sia nel 2017 sia nel 2018 e che, al 31/12/2018, la parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) è pari a soli euro 1.677,69.

In particolare, il FCDE accantonato al 31/12/2017 risulta pari ad euro 10.744,13, a fronte di residui attivi totali pari ad euro 1.286.523,52.

Al 31/12/2018, invece, il FCDE accantonato risulta pari ad euro 8.382,65, a fronte di residui attivi totali pari ad euro 906.437,48.

Nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2017, redatta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, si legge *“Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:*

- *Metodo ordinario*

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 10.744,13''.

Con riferimento, invece, al consuntivo 2018, l'Ente, con nota prot. Cdc.6646 del 6 aprile 2020 (all. 5), nel riprendere l'estratto della relazione dell'Organo di revisione, riferisce che:

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il: ▪ **Metodo semplificato.**

Dalla documentazione prodotta in sede istruttoria, emerge, inoltre, la seguente composizione del FCDE, sia per il 2017 sia per il 2018.

FCDE 2017:

	TOT. RESIDUI	IMPORTO MINIMO FONDO	IMPORTO FCDE	Note
Totale TITOLO 1	46.581,47	4.424,21	4.424,21	
Totale TITOLO 2	0	0	3.458,63	
Totale TITOLO 3	69.332,28	2.405,49	2.861,29	la svalutazione risulta effettuata su soli euro 8.859,39, mentre l'importo

				di euro 60.372,89 (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) non risulta svalutato.
TOTALI	115.913,75		10.744,13	

FCDE 2018:

	TOT. RESIDUI	IMPORTO MINIMO FONDO	IMPORTO FCDE	Note
Totale TITOLO 1	23.799,19	2.421,93	2.421,93	
Totale TITOLO 2	0	0	0	
Totale TITOLO 3	84.117,78	5.960,72	5.960,72	La svalutazione risulta pari ad euro 759,67 su residui di euro 66.316,14 (1,14%), mentre su euro 17.701,64 la svalutazione è pari ad euro 5.201,05 (29,38%).
TOTALI	107.916,97		8.382,65	

L'Ente, inoltre, in sede istruttoria, ha chiarito la quantificazione del FCDE che intende accantonare a consuntivo 2019 (dati di preconsuntivo) e la situazione che emerge è la seguente:

residui attivi titolo 1: euro 42.020,77, con accantonamento FCDE di euro 3.373,51;

residui attivi di titolo 3: euro 82.795,46, con accantonamento FCDE di euro 9.677,27.

L'importo complessivo, dunque, che l'Ente intende accantonare a titolo di FCDE, a consuntivo 2019, risulta - sulla base dei dati di preconsuntivo forniti - pari ad euro 13.050,78, a fronte di residui attivi di titolo 1 e 3 totali pari ad euro 124.816,23.

Infine, l'Ente ha prodotto un file *excel*, contenente i dati dei residui attivi considerati, sia nel 2017 sia nel 2018, ai fini del calcolo del FCDE, in relazione alle riscossioni del quinquennio precedente (per il 2017, 2013-2017; per il 2018, 2014-2018).

Dai calcoli effettuati d'ufficio, sulla base dei dati prodotti dall'Ente e riportati nel file *excel*, emerge una leggera sottostima del FCDE, per entrambe le annualità esaminate. Sebbene, difatti, la percentuale delle riscossioni in c/residui (sulla base dei dati riportati dall'Ente nel file *excel*) assume valori positivi, attestandosi, in linea generale, tra il 70 e il 100%, il FCDE avrebbe dovuto assumere un valore leggermente superiore a quello che è stato effettivamente accantonato. In particolare, tale situazione di sottostima rileva principalmente per l'annualità 2018, per cui si registra un valore di parte disponibile (lett. E) pari a soli euro 1.667,69.

Peraltro, sempre per il 2018, il riferimento dell'Ente, inserito nella relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2018, al metodo cd. semplificato (e riportato nella nota prot. Cdc 6646) non sembra coerente con il prospetto di calcolo prodotto dallo stesso Ente per il FCDE di consuntivo 2018, che sembrerebbe far riferimento, come per l'anno 2017, al metodo di calcolo ordinario.

Si rappresenta, difatti, che secondo il metodo di calcolo cd. semplificato, il FCDE va calcolato secondo la seguente formula, nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili, così come modificati dal D.M. 20/05/2015:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Tenuto conto che, a legislazione vigente, il metodo cd. semplificato può essere utilizzato solo fino all'anno 2018, si invita l'Ente a verificare la congruità del FCDE effettivamente accantonato a rendiconto 2018 e di quello che intende accantonare in vista dell'approvazione del rendiconto 2019 con il metodo di calcolo ordinario.

Sul punto, infine, si invita l'Ente a valutare con attenzione le entrate da considerare di difficile e dubbia esazione, con particolare riguardo a quelle di titolo 1 e 3, dando adeguata illustrazione e motivazione, nei documenti che accompagnano il bilancio, delle entrate non considerate di dubbia esigibilità e per cui si decide di non effettuare

l'accantonamento al fondo di dubbia esigibilità (si è visto, difatti, che nel 2017, i residui di titolo 3, pari ad euro 60.372,89 ed imputabili alla Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni - non sono stati oggetto di alcuna svalutazione).

Con riserva di futura verifica sui prossimi questionari.

2.B. Squilibrio di parte corrente.

Nel corso dell'istruttoria, è emerso uno squilibrio di parte corrente, nel 2017, pari ad euro - 256.254,59 e, nel 2018, pari ad euro -19.295,85; tenuto conto di tali valori, sono stati chiesti all'Ente chiarimenti in merito alle misure adottate, ad oggi, per superare dette criticità.

Con nota prot. Cdc n. 6646 del 6 aprile 2020, l'Ente ha dichiarato quanto segue:

Si sta attuando una progressiva diminuzione della spesa corrente e della spesa per rimborso prestiti:

Anno 2019
TITOLO I - Euro 2.815.579,36
TITOLO III - Euro 407.920,99
Anno 2020 Previsione di Bilancio
TITOLO I - Euro 2.838.300,00
TITOLO III - Euro 376.600,00

La Sezione valuta positivamente la dichiarazione dell'Ente in merito all'adozione di misure volte alla diminuzione sia della spesa corrente sia della spesa per rimborso prestiti, sebbene la risposta, nel suo complesso, si presenti piuttosto laconica e priva di una specifica di dettaglio delle misure che l'Ente sta attuando.

In linea generale, la Sezione evidenzia l'importanza di un attento monitoraggio dell'equilibrio di parte corrente, posto che, in un'ottica di sana gestione che permea l'intero ordinamento, non si possono generare alterazioni sostanziali dell'equilibrio, in relazione alla puntuale e necessaria osservanza del principio costituzionale posto dal nuovo art. 97 Cost., oltrech  dell'art. 81 Cost.

Si rammenta, sul punto, che un disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio costituisce un indicatore in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - pu  attivare verifiche sulla regolarit  della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUEL. La procedura di verifica in parola pu , ai sensi del comma 3 del medesimo art. 148, essere attivata anche da parte delle Sezioni regionali di controllo.

In riferimento agli equilibri generali dell'Ente, si fa presente, altresì, che l'equilibrio di parte capitale, per il 2017, risulta pari ad euro 741.706,06 e che, rispetto a tale importo, non risulta alcun vincolo e/o parte destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione al 31/12/2017. Per il 2018, invece, si registra uno squilibrio di parte capitale pari ad euro -9.776,70, per cui si richiede un'attenta verifica delle spese eventualmente anticipate, rispetto all'accertamento delle entrate che deve finanziarle. Tutto quanto sopra considerato, in definitiva, si invita l'Ente, già in occasione della prossima approvazione del rendiconto 2019, ad un attento monitoraggio degli equilibri di bilancio, sia di parte corrente sia di parte capitale, adottando valutazioni prudenziali nella determinazione delle entrate e delle spese correnti, nonché quantificando, nel rispetto dei principi contabili, la parte vincolata e la parte destinata agli investimenti, nella determinazione del risultato di amministrazione.

Con riserva di ulteriori verifiche, in sede di esame dei prossimi questionari.

2.C. Mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 7, di cui al DM Interno 18.02.2013, rilevato nell'esercizio 2017.

Con riferimento allo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7 di cui al D.M. 18/02/2013 - *“Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, com. 1 della L. 12 nov. 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gen. 2012”* - l'Ente, in sede istruttoria, riferisce che:

Nell'ultimo ventennio sono stati effettuati numerosi investimenti finanziati da prestiti.

Il conteggio del parametro di deficitarietà è stato effettuato sul debito all'1/1/2017 ammontante ad Euro 4.604.825,22.

Ricalcolando il parametro al 31/12/2017 sui debiti di finanziamento di questo Ente che ammontavano ad Euro 4.167.349,98, si evidenzia che lo stesso è stato rispettato.

(Entrate correnti Euro 3.043.281,73 150% 4.564.922,59)

Il Collegio, nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente, evidenzia che lo sfioramento registrato nel 2017 del parametro n. 7 è strettamente collegato allo squilibrio di parte

corrente, di cui al punto 2.B e che, rispetto a tale specifico aspetto, l'Ente stesso ha dichiarato che si sta adoperando per la riduzione della spesa per rimborso prestiti.

Si fa presente, inoltre, che a partire dal rendiconto 2018 i parametri di deficiarietà sono oggetto di una nuova disciplina, prevista dal D.M. 28/12/2018. A norma di tale D.M., l'indicatore 10.3 "sostenibilità debiti finanziari" prevede la deficiarietà (per i comuni) se il valore calcolato risulta superiore del 16%.

La definizione dell'indicatore in parola è la seguente: [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000)+Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)]/ Accertamenti titoli 1, 2 e 3.

Si invita, pertanto, l'Ente, in vista dell'approvazione del rendiconto 2019, a monitorare i valori sopra riportati, con particolare riguardo non solo ai debiti di finanziamento, ma anche alle entrate correnti (titolo 1,2,3), che costituiscono l'importo considerato al denominatore, ai fini della verifica dello sforamento del parametro.

2.D. Nota informativa allegata al rendiconto non corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Dall'esame del questionario sul consuntivo 2017 (domanda 13.2, pag. 19), è emerso che la nota informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

Su tale aspetto, a fronte di specifica richiesta di chiarimenti in sede istruttoria, l'Ente non ha dato alcun riscontro, limitandosi a rispondere sulle criticità segnalate ai punti precedenti. Ciò posto, atteso che dallo stesso questionario non emergono criticità legate alla mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, la Sezione si riserva ogni futura verifica in occasione dell'esame dei prossimi questionari, rammentando, nel contempo, l'importanza che i documenti

contabili siano redatti nel rispetto dei principi contabili e, dunque, corredati da ogni documentazione utile a garantire la trasparenza dei rapporti creditori/debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, nonché ad evitare che possano emergere posizioni debitorie/creditorie latenti, tali da arrecare un potenziale pregiudizio agli equilibri di bilancio dell'Ente.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

le criticità di cui in parte motiva

RICHIESTE all'Ente

- di verificare, sin da ora, la congruità del FCDE accantonato a rendiconto 2018 e di quello si intende accantonare in vista dell'approvazione del rendiconto 2019.
- di monitorare attentamente gli equilibri di bilancio, sia di parte corrente sia di parte capitale.
- di monitorare il rispetto dei parametri di deficitarietà, stante lo sforamento, accertato nel 2017, del parametro n. 7, di cui al D.M. 18/02/2013.
- di assicurarsi che la nota informativa, allegata al rendiconto, sia corredata dalla doppia asseverazione da parte degli organi di controllo dell'Ente e degli organismi partecipati.

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione del Comune di Temù;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 28 aprile 2020.

Il Magistrato Estensore
(dott.ssa Marinella Colucci)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
29 aprile 2020

Il funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)